



*Prefettura - Ufficio Territoriale del  
Governo di Frosinone*

Prot. n.28578/7A-7B/P.A./AREA 1

Frosinone, 27 settembre 2019

PEC

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA LORO SEDI  
AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL COMUNE DI CERVARO  
ALLA QUESTURA DI  
FROSINONE  
AL COMANDO PROVINCIALE CC. DI  
FROSINONE  
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI  
FINANZA DI FROSINONE

E,p.c.

OGGETTO: Art. 5 del D.L. 14 giugno 2019 n. 53, convertito con  
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 - Modifiche  
all' art. 109 Tulp.

Si comunica che il Ministero dell' interno, con circolare n.  
557/PAS/U/0114481/12982.LEG del 16 agosto 2019, interamente  
pubblicata sul sito istituzionale di questo U.T.G. - nell'indirizzo  
([www.prefettura.it/frosinone-sezione](http://www.prefettura.it/frosinone-sezione)) - nella Sezione Polizia Amm.va -  
ha diramato precise indicazioni al fine di superare le incertezze  
interpretative insorte a seguito di alcuni incipienti orientamenti del  
Giudice Penale, relativamente all'adempimento dell'obbligo di  
comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate in  
strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive per un periodo non  
superiore alle ventiquattro ore.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del  
Governo di Frosinone*

Tali incertezze scaturiscono da quanto segue:

- l'art. 109 TULPS prevede che le generalità delle persone alloggiate siano inoltrate in Questura entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
- l'art. 1 del D.M. 7 gennaio 2013 stabilisce, all'art. 1, che nell'ipotesi in argomento, tala comunicazione venga effettuata al momento dell'arrivo della persona alloggiata;
- l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 53/2019 stabilisce, nella fattispecie, che le comunicazioni delle generalità delle persone alloggiate debba avvenire entro le sei ore successive all'arrivo.

Il Ministero dell'interno, con la circolare del 16 agosto 2019, emanata al fine di risolvere "in radice" ogni possibile conflitto giurisprudenziale, ha chiarito che fino all'adozione del decreto ministeriale integrativo del D.M. 7 gennaio 2013, resta inefficace la novella apportata dall' art. 5 del D.L. n. 53/2019 e che, quindi, il quadro normativo attualmente vigente prevede che:

- i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive, debbano provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle ventiquattro ore, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore a tale periodo.

In questa fase transitoria, il Ministero ha, nel contempo, rimarcato l'importanza che la trasmissione delle generalità dell'alloggiato venga, comunque, effettuata con la massima tempestività.

Tanto si comunica, affinché le SS.LL. rendano edotti, per i profili di competenza, i dipendenti Corpi e servizi di polizia municipale sugli indirizzi indicati dalla citata circolare ministeriale.



p. Il Prefetto  
**IL VICE PREFETTO**  
**(Dr. F. CAPPELLI)**

Responsabile procedimento: Funz. Amm.vo M.Tallini  
Email: [maria.tallini@interno.it](mailto:maria.tallini@interno.it)  
Telefono: 0775/218423

8